

COMUNE DI CITERNA

“REGOLAMENTO COMUNALE SULL’USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AREE AGRICOLE ED EXTRA – AGRICOLE”

SOMMARIO:

- Art. 1 Finalità del regolamento	3
- Art. 2 Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari	3
- Art. 3 Definizioni	4
- Art.4 Obbligo di segnalazione di organismi da quarantena	5
- Art.5 Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	6
- Art.6 Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari	6
- Art.7 Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	6
- Art.8 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	7
- Art.9 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico	7
- Art.10 Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo	8
- Art.11 Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio Comunale	9
- Art.12 Riduzione delle fasce di rispetto	10
- Art.13 Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei	11
- Art.14 Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici	11
- Art.15 Uso di diserbanti	11
- Art.16 Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Comunicazioni	12
- Art.17 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	13
- Art.18 Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	14
- Art.19 Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	14
- Art.20 Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	15
- Art. 21 Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	15

PREMESSO CHE:

1) L'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE) ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di precauzione, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”.

2) Con la direttiva n. 128 del 21 ottobre 2009, recepita nell'Ordinamento Nazionale con il Dlgs n.150 del 14 agosto 2012, il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari. In più all'art. 2, comma 3, recita: “Le disposizioni della presente direttiva non possono impedire agli Stati membri di applicare il principio di precauzione ai fini della limitazione o del divieto di utilizzo di pesticidi in circostanze o aree specifiche.”

3)La Direttiva n. 128,per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, impone (art. 14) di adottare tutte le necessarie misure appropriate per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi privilegiando, ogni qualvolta possibile, i metodi non chimici affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti, tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo, che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. La difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata (obbligatoria dal 1 gennaio 2014) sia l'agricoltura biologica a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

4)In data 22/01/2014,con Decreto Interministeriale, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della Direttiva 2009/128/CE, che individua le politiche e le azioni volte ad “assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata ed approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari.

5) Il “Rapporto Nazionale sui Pesticidi nelle acque” n. 208 del 2014 pubblicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) evidenzia come nelle acque superficiali e sotterranee siano ancora presenti residui di prodotti fitosanitari non più in commercio da anni.

Si evidenzia nell'analisi della tendenza della contaminazione che: “Le dinamiche idrologiche, infatti, quella delle acque sotterranee in particolare, sono lente e solo una programmazione di lungo periodo e interventi di mitigazione tempestivi possono garantire il buono stato di tali risorse.”. Ed inoltre: “Esistono lacune conoscitive riguardo agli effetti di miscele chimiche e, conseguentemente, risulta difficile realizzare una corretta valutazione tossicologica in caso di esposizione contemporanea a diverse sostanze [Backhaus, 2010]. Gli studi dimostrano che la tossicità di una miscela è sempre più alta di quella del componente più tossico presente [Kortenkamp et al., 2009].”.

6) La Regione Umbria con la DGR n. 315 del 16.03.2015 e succ. integrazioni (DGR n.485 del 09.04.2015) ha recepito e disciplinato quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi con specifico riferimento al rilascio dell'autorizzazione all'uso dei prodotti fitosanitari.

Art. 1 - Finalità del regolamento

L'Amministrazione Comunale con il presente regolamento intende disciplinare e conciliare la difesa fitosanitaria attuata in ambito agricolo per proteggere le colture agrarie dai parassiti con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e, non di meno, di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.

Art. 2 - Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi tali tipologie di prodotti per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione possibile in base alle buone pratiche agricole, per assicurare la pubblica e la propria incolumità ed il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

2. Il presente regolamento si applica integralmente nel territorio comunale per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari, nelle aree agricole ed extra agricole.

In ogni caso, il regolamento si applica anche in tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze, i piazzali, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione,

le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

Centro Abitato: l'area urbanizzata così come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285;

Fondo Agricolo: terreno concretamente o potenzialmente destinato all'attività agricola;

Canale: corso d'acqua artificiale a fini irrigui o di scolo e più in generale di bonifica;

Fosso: solco naturale od artificiale per lo scolo delle acque;

Scolina: fossatello per la raccolta dell'acqua;

Bosco: terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo in misura superiore al 20% della superficie dei terreni;

Siepe: fascia di vegetazione costituita da alberi o arbusti posti in filari con funzione di riparo e delimitazione della proprietà dei fondi agricoli, di frangivento e di protezione delle sponde dei corsi d'acqua;

Insetti pronubi: gli insetti che trasportano il polline da un fiore all'altro permettendo l'impollinazione e la formazione del frutto (es. le api);

Prodotto fitosanitario (PF): come definito dall'art.2, comma 1 del Reg. CE n.1107/2009, è il prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati a:

- Proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di quest'ultimi;
- Favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione di quelli specificatamente nutrizionali per i quali sono deputati i fertilizzanti;
- Conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti già disciplinati da normativa specifica;
- Controllare la flora infestante indesiderata e dannosa;
- Eliminare parti vegetali, frenare o impedire un loro indesiderato accrescimento;

Diserbante o Erbicida: sostanza utilizzata per il controllo delle malerbe o delle piante infestanti;

Atomizzatore: macchina irroratrice che consente di effettuare trattamenti alle colture attraverso lo spargimento di una soluzione acquosa sotto forma di piccolissime gocce;

Irroratrice: apparecchiatura per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (PF) in forma liquida finemente suddivisi in goccioline;

Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, di sospensione dei trattamenti prima della raccolta, affinché non si rinvergano sul raccolto i loro residui o quelli dei loro metaboliti. Eventuali residui dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo di residuo;

Tempo di rientro: il periodo di tempo che intercorre tra il trattamento e la possibilità di entrare senza Dispositivi di Protezione Individuale nella coltura trattata;

Aree sensibili o specifiche: aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili (persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute quali ad es. le donne incinte ed in allattamento, i nati, i neonati ed i bambini, gli anziani, i lavoratori ed i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo) quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie;

Deriva: fenomeno in base al quale la miscela antiparassitaria o erbicida, a causa del vento o di errate modalità di distribuzione, fuoriesce dall'area irrorata oltrepassando i confini e raggiungendo colture, abitazioni adiacenti all'appezzamento trattato o, comunque, zone esterne;

Corpi Idrici: tutti i corso d'acqua superficiali, i laghi, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali ed artificiali;

Agricoltura Biologica: basa la difesa fitosanitaria delle colture prioritariamente sull'adozione di modelli ambientali e sistemi colturali che garantiscono una elevata resilienza e sui principi dell'ecologia agraria;

Biodiversità: la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte.

Art. 4 – Obbligo di segnalazione di organismi da quarantena

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1., stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 5 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tali e quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1) del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal competente Ufficio Regionale dei Servizi Fitosanitari, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 6 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche purchè accompagnati da apposita documentazione (etichetta ministeriale).

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare le acque delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche o dispositivi che impediscono la contaminazione della fonte idrica.

3. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché tutte le misure a garanzia della sicurezza e della salute del lavoratore.

4. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate nell'etichetta e/o nelle istruzioni indicate nei prodotti, rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

5. Per i trattamenti da effettuarsi nelle aree extra agricole devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta ne prevedono lo specifico impiego e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

6. Non è consigliabile mangiare, bere o fumare durante la preparazione o la distribuzione della miscela, così come indicato nelle schede dei prodotti fitosanitari (frasi S20-21).

Art.7 – Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata con adozione di ogni più ampia cautela al riguardo.

Qualora però, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree sensibili, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente l'accaduto comunicando agli interessati sia il nome dei formulati commerciali impiegati che la classe tossicologica ed i termini di carenza degli stessi.

Art. 8 –Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

E' fatto divieto di eseguire trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate dal trattamento e da non consentire un trattamento efficace.

Si potrà, pertanto, eseguire il trattamento esclusivamente con calma di vento.

Art. 9– Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati, nelle aree sensibili e nelle strade pubbliche o di uso pubblico

1. Nei centri abitati, nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati in base alla vigente normativa come tossici T, molto tossici T+ e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP). In queste aree non possono inoltre essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

<i>TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE</i>	<i>PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI TOSSICI E/O MOLTO TOSSICI <u>R40, R42-(H334), R43- (H317), R60, R61, R62, R63 e R68- (H371)</u></i>
Centri abitati, parchi, giardini pubblici, campi sportivi ed aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali, sulle strade pubbliche e ad uso pubblico, sui marciapiedi e sulle piste ciclabili	NO

Art. 10 –Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle zone a destinazione agricola o ad uso agricolo

1. Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'art. 9 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 11, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purchè la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli in transito lungo le strade.
2. E' vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari che riportino in etichetta le seguenti frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63, R64 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i, o le indicazioni di pericolo e la classificazione corrispondenti, di cui al regolamento CE n. 1272/2008 A DISTANZA INFERIORE AI 30 METRI dalle abitazioni, dalle pertinenze e/o attività ricettive e produttive in genere.
3. Sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti nel Regolamento (CE) 1107/09, e con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del Regolamento CE 889/08.

<p><i>TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE</i></p>	<p><i>PRODOTTI FITOSANITARI CLASSIFICATI TOSSICI E/O MOLTO TOSSICI</i></p> <p><i><u>R40, R42-(H334), R43- (H317), R60, R61, R62, R63 e R68- (H371)</u></i></p>
<p>Zone a destinazione agricola o ad uso agricolo</p>	<p>A METRI 30 DA ABITAZIONI, PERTINENZE E/O ATTIVITA’ RICETTIVE E PRODUTTIVE IN GENERE</p>

Art. 11 – Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio Comunale

1. Nel caso di utilizzo dei prodotti fitosanitari

- tramite atomizzatori e nebulizzatori impiegabili per i trattamenti delle colture arboree quali ad es. vigneti e frutteti solo a distanze superiori a:

- a) METRI 50 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
- b) METRI 40 dai centri abitati, piste ciclabili e abitazioni in genere;
- c) METRI 15 da orti coltivati;
- d) METRI 15 da percorsi naturalistici e religiosi;
- e) METRI 15 da strade pubbliche o ad uso pubblico.

- tramite irroratrici a barra per i trattamenti erbicidi e fitoiatrici dei terreni e delle colture erbacee solo a distanze superiori a:

- a) METRI 40 da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere;
- b) METRI 30 dai centri abitati, dalle abitazioni in genere, piste ciclabili;
- c) METRI 10 da orti coltivati;
- d) METRI 10 da percorsi naturalistici e religiosi;
- e) METRI 10 da strade pubbliche o ad uso pubblico.

2. La pressione dei mezzi per l’irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto degli ugelli, in prossimità dei siti sensibili, deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

<i>TIPOLOGIA DI AREA SENSIBILE</i>	USO DI ATOMIZZATORI E NEBULIZZATORI PER I TRATTAMENTI DELLE COLTURE ARBOREE QUALI AD ES. VIGNETI E FRUTTETI	USO DI IRRORATRICI A BARRA PER I TRATTAMENTI ERBICIDI E FITOIATRICI DEI TERRENI E DELLE COLTURE ERBACEE
da parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili delle scuole, strutture sanitarie e socio-assistenziali e luoghi pubblici in genere	A METRI 50	A METRI 40
dai centri abitati e dalle abitazioni in genere	A METRI 40	A METRI 30
da orti coltivati	A METRI 15	A METRI 10
da percorsi naturalistici e religiosi	A METRI 15	A METRI 10
da strade pubbliche	A METRI 15	A METRI 10

Art. 12 – Riduzione delle fasce di rispetto

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9, qualora:

- i fondi irrorati siano delimitati da siepi fitte, continue e fogliate e/o da fasce tampone di ampiezza ed altezza adeguate (altezza media non inferiore ai metri 2 ed ampiezza metri 1) in grado di trattenere la deriva;
- i fondi siano irrorati con barre irroratrici assistite con maniche ad aria;
- i fondi siano irrorati con prodotti fitosanitari in forma granulare;
le distanze di rispetto prescritte dagli art.10 e 11 possono essere ridotte del 50%;
- i fondi siano destinati all'agricoltura biologica, così come disciplinato dal Reg. CE 889/08.

Art. 13 – Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

1. L'irrorazione aerea è vietata.
2. L'irrorazione aerea può essere autorizzata, in deroga, per contrastare un'emergenza fitosanitaria accertata dal competente ufficio per i Servizi Fitosanitari dell'Umbria territorialmente competente, solo nei casi in cui non siano praticabili modalità di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari. Durante le operazioni di irrorazione devono essere sempre escluse le zone sensibili quali le abitazioni, gli allevamenti di bestiame, api e pesci, i terreni agricoli ove si pratici l'agricoltura biologica o biodinamica, i corsi d'acqua e le strade aperte al traffico.
3. L'irrorazione aerea è comunque vietata nelle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano e nelle aree naturali "minori" protette.

Art. 14 – Irrorazione con prodotti fitosanitari, loro coadiuvanti ed erbicidi in prossimità di corpi idrici

1. Nelle zone di rispetto relative ai punti di prelievo delle acque destinate agli acquedotti pubblici, i trattamenti devono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi ed altri corpi idrici, inclusi i pozzi privati, l'irrorazione con prodotti fitosanitari, relativi coadiuvanti e/o erbicidi può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure, i piani di utilizzo e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze e, comunque ad una distanza non inferiore a metri 10.
3. Ad ulteriore tutela dei corpi idrici superficiali, nei fondi coltivati ove avviene l'irrorazione di prodotti fitosanitari ed erbicidi, è obbligo mantenere una fascia inerbita (non coltivata) di metri 3, misurata dalla sponda esterna del corpo idrico.

Art. 15 – Uso di diserbanti

1. Nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole nonché nelle aree in cui siano ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere impiegati prodotti diserbanti per il contenimento delle malerbe ma devono essere utilizzati metodi meccanici e/o fisici sostitutivi.
2. Lungo tutte le strade pubbliche o di uso pubblico è vietato l'uso dei diserbanti per il contenimento delle malerbe. Devono essere utilizzati, in sostituzione, metodi meccanici e/o fisici.
3. E' vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scolii, dei canali, degli argini dei fiumi.

Art. 16 – Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

- Comunicazioni -

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione delle operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulario commerciale. Qualora l'etichetta del prodotto fitosanitario non riporti tale tempo di rientro, questo dovrà essere di almeno 48 ore.
2. E' fatto obbligo avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di esserne informati, con le modalità concordate tra le parti.
3. Nei fondi trattati con prodotti fitosanitari e diserbanti classificati T, T+ e Xn è obbligatorio esporre segnaletica recante il divieto di accesso a persone non addette e a quelle non adeguatamente equipaggiate.

Tale segnaletica, adeguata e ben visibile, dovrà essere esposta dall'inizio del trattamento sino a tutto il tempo di rientro e dovrà riportare la dicitura : “ ATTENZIONE TRATTAMENTO FITOSANITARIO IN CORSO –SOSTANZA ATTIVA UTILIZZATA – DATA INIZIO – DATA RIENTRO”. A titolo esemplificativo si veda l'allegato n.1.

4. L'utilizzatore professionale che intenda acquistare ed utilizzare, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari deve essere in possesso della autorizzazione/certificato di abilitazione in corso di validità (“patentino dei fitofarmaci”).
5. Ferme restando le distanze minime di cui ai precedenti articoli 9-10-11-12, nel caso in cui i trattamenti debbano eseguirsi nei pressi di aree frequentate da gruppi particolarmente vulnerabili quali asili, scuole, centri diurni, aree verdi aperte al pubblico, è obbligatorio operare esclusivamente nell'orario di chiusura e, comunque, dopo il termine delle lezioni e

delle attività ricreative e collaterali; in ogni caso i trattamenti non devono mai interessare aree di pertinenza di asili, scuole, centri diurni e aree verdi aperte al pubblico.

6. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di strade ad uso pubblico, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza consentita per il tipo di irroratrice.
7. E' fatto divieto di eseguire trattamenti irrorando i prodotti dalle strade pubbliche, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica da eseguirsi con le opportune cautele.
8. Per la protezione delle api e degli insetti pronubi è vietato l'impiego di prodotti fitosanitari e diserbanti sulle colture durante tutto il periodo della piena fioritura, fatto salvo l'impiego consentito di prodotti espressamente autorizzati, in quanto non tossici per gli insetti pronubi, e riportato in etichetta. E' inoltre obbligatorio lo sfalcio della vegetazione spontanea in fioritura sottostante prima di qualsiasi trattamento alle colture arboree.

Art. 17 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci come previsto dalla Direttiva n.128/2009/CE.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate o tarate in funzione della coltura da trattare e dello stato vegetativo, in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente.
3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurare il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.
4. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
5. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
6. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto alle condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

7. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso della condotta idrica.
8. E' vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6 c. 2.
9. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
10. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 18 – Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:
i contenitori vuoti, i contenitori con principi attivi non più utilizzati, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo la normativa vigente.
3. Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 19 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente areati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura “ Materiale tossico “ o “Veleno” o “Simili”.

Art. 20 – Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/00 n.267 con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da euro 200,00 ad euro 1000,00.

Art. 21 – Obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi

1. In caso di violazioni al presente Regolamento, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente art.20, potrà essere imposto, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente Regolamento.
2. L'obbligo viene irrogato col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.
3. L'obbligo deve essere adempiuto immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.
4. Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.
5. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.
6. L'obbligo deve essere indicato sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.
7. Il verbale così redatto costituisce titolo per l'esecuzione forzata dell'obbligo così imposto.
8. In caso di inottemperanza dell'obbligo si procede all'esecuzione d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

ATTENZIONE

TRATTAMENTO

FITOSANITARIO IN CORSO

SOSTANZA ATTIVA: _____

DATA INIZIO: _____ DATA RIENTRO: _____

Allegato 2 – A mero titolo informativo si riportano le frasi di rischio con classificazione DPD

R20 Nocivo per inalazione.
R21 Nocivo a contatto con la pelle.
R22 Nocivo per ingestione.
R23 Tossico per inalazione.
R24 Tossico a contatto con la pelle.
R25 Tossico per ingestione.
R26 Molto tossico per inalazione.
R27 Molto tossico a contatto con la pelle.
R28 Molto tossico per ingestione.
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.
R31 A contatto con acidi libera gas tossico.
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossico.
R33 Pericolo di effetti cumulativi.
R34 Provoca ustioni.
R35 Provoca gravi ustioni.
R36 Irritante per gli occhi.
R37 Irritante per le vie respiratorie.
R38 Irritante per la pelle.

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.
R41 Rischio di gravi lesioni oculari.
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.
R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.
R50 Altamente tossico per gli organismi acquatici.
R51 Tossico per gli organismi acquatici.
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.
R53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
R54 Tossico per la flora.
R55 Tossico per la fauna.
R56 Tossico per gli organismi del terreno.
R57 Tossico per le api.
R58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
R59 Pericoloso per lo strato di ozono.

R60 Può ridurre la fertilità.
R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati.
R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.
R64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno.
R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R68 Possibilità di effetti irreversibili.

Allegato 3 – A mero titolo informativo si riportano le indicazioni di pericolo con classificazione CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo. Il regolamento CLP consente l'applicazione all'interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall'ONU. Allo scopo di facilitare l'adozione del sistema GHS nei diversi Paesi e nei vari settori lavorativi, è stato introdotto il concetto del building block approach che consente l'adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l'armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.

SOSTANZE			
	1/12/10 – 1/12/12	1/12/12 – 1/06/15	oltre 1/06/15
Classificazione	vecchia classificazione + CLP		CLP
Etichettatura ed Imballaggio	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)	CLP	
MISCELE			
	fino al 1/06/15	1/06/15 – 1/06/17	oltre il 1/06/17
Classificazione	Vecchia class. (CLP facoltativo)	CLP	
Etichettatura ed Imballaggio	Vecchia class. o CLP (a scelta)	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)	CLP

Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.



Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
R1		EUH001
E; R2		Conversione diretta impossibile
E; R3		Conversione diretta impossibile
R4;R5		Cancellate
R6		EUH006
O; R7		H242
O; R7		H242
O; R8	gas	H270
O; R8	liquido, solido	Conversione diretta impossibile
O; R9	liquido	H271
O; R9	solido	H271
R10	liquido	Conversione diretta impossibile H223: aerosol infiammabile H224: se punto di infiammabilità < 23 °C e iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto di infiammabilità < 23 °C e di ebollizione >35 H226: se punto di infiammabilità ≥ 23 °C
F; R11	liquido	Conversione diretta impossibile H224: se punto iniziale di ebollizione ≤ 35 °C H225: se punto iniziale di ebollizione > 35 °C
F; R11	solido	Conversione diretta impossibile
F+; R12	gas	Conversione diretta impossibile H220: gas altamente infiammabile H221: gas infiammabile
F+; R12	liquido	H224
F+; R12	liquido	H242 rischio d'incendio per riscaldamento (per miscele autoreattive) Nulla se la miscela autoreattiva è di tipo G
R14		EUH014
F; R15		Conversione diretta impossibile
F; R17	liquido	H250
F; R17	solido	H250
R18		EUH018
R19		EUH019
Xn; R20	gas	H332
Xn; R20	vapori	H332
Xn; R20	polvere / nebbia	H332
Xn; R21		H312
Xn; R22		H302
T; R23	gas	H331
T; R23	vapori	H330
T; R23	polvere / nebbia	H331
T; R24		H311
T; R25		H301
T+; R26	gas	H330

Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
T+; R26	vapori	H330
T+; R26	polvere / nebbia	H330
T+; R27		H310
T+; R28		H300
R29		EUH029
R31		EUH031
R32		EUH032
R33		H373
C; R34		H314
C; R35		H314
Xi; R36		H319
Xi; R37		H335
Xi; R38		H315
T; R39/23 T; R39/24 T; R39/25 T; R39/26 T; R39/27 T; R39/28		H370
Xi; R41		H318
R42		H334
R43		H317
R44		EUH044
Xn; R48/20		H373
Xn; R48/21		H373
Xn; R48/22		H373
T; R48/23 T; R48/24 T; R48/25		H372
R64		H362
Xn; R65		H304
R67		H336
Xn; R68/20 Xn; R68/21 Xn; R68/22		H371
Carc.Cat.1: R45 Carc.Cat.2: R45		H350
Carc.Cat.1: R49 Carc.Cat.2: R49		H350i
Carc.Cat.3: R40		H351
Muta.Cat.2: R46		H340
Muta.Cat.3: R68		H341
Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.2: R60		H360F
Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.2: R61		H360D
Repr.Cat.3: R62		H361f
Repr.Cat.3: R63		H361d

Vecchia classificazione	Stato fisico	Indicazione di pericolo CLP
Repr.Cat.1: R60-61 Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.2: R61 Repr.Cat.2: R60 Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.2: R60-61		H360FD
Repr.Cat.3: R62-63		H361fd
Repr.Cat.1: R60 Repr.Cat.3: R63		H360Fd
Repr.Cat.2: R60 Repr.Cat.3: R63		H360Fd
Repr.Cat.1: R61 Repr.Cat.3: R62		H360Df
Repr.Cat.2: R61 Repr.Cat.3: R62		H360Df
N; R50		H400
N; R50 - 53		H400 H410
N; R51 - 53		H411
R52 - 53		H412
R53		H413
N; R59		EUH059
R66		EUH066

Le lettere aggiunte dopo l'indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della fertilità (f) e/o del feto (d).
Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato ed in minuscolo per rischio sospetto.
La i minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

Agenti chimici cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Questi agenti sono ora compresi in tre classi di rischio per la salute a loro volta suddivise in tre categorie



<i>Categoria di pericolo</i>	<i>Criterio</i>	<i>Indicazione di pericolo e avvertenza</i>
MUTAGENICITÀ (ex R46 ed R68)		
<i>(aumento della frequenza di mutazioni in popolazioni di cellule e/o microrganismi)</i>		
Cat. 1A	Può causare mutazioni ereditarie in cellule germinali umane	H340 - Pericolo
Cat. 1B	Può causare mutazioni ereditarie in mammiferi o sull'uomo ma senza trasmissione alla progenie	H340 - Pericolo
Cat. 2	Sospette di causare mutazioni ereditarie in cellule germinali umane	H341 - Attenzione
CANCEROGENITÀ (ex R45, R49 ed R40)		
<i>(causano o aumentano l'incidenza di cancro nell'uomo)</i>		
Cat. 1A	Effetti cancerogeni sull'uomo	H350 - Pericolo
Cat. 1B	Presunti effetti cancerogeni sull'uomo prevalentemente sulla base di studi su animali	H350 - Pericolo
Cat. 2	Sospetti effetti cancerogeni sull'uomo	H351 - Attenzione
TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE (ex R60 ed R61)		
<i>(effetti su funzione sessuale o sviluppo, sull'allattamento o attraverso di esso)</i>		
Cat. 1A	Tossico per la riproduzione umana	H360 - Pericolo
Cat. 1B	Presunta tossicità sulla riproduzione umana	H360 - Pericolo
Cat. 2	Sospetta tossicità per la riproduzione umana	H361 - Attenzione
	Effetti sull'allattamento o tramite esso	H362 - Nessun pittogramma e nessuna avvertenza
Cat. supplementare		